AUSIR
AUTORITÀ UNICA PER I SERVIZI IDRICI E I RIFIUTI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 22/25 DD. 27.11.2025

Oggetto: Approvazione della Relazione di ricognizione delle gestioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Aggiornamento anno 2024.

L'anno 2025, il giorno 27 del mese di NOVEMBRE, alle ore 09.30 presso la sede dell'AUSIR in piazzale Osoppo n. 1, Udine, a seguito di convocazione dd. 13.11.2025, si è riunita l'Assemblea Regionale d'Ambito. Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome	Nome	Sindaco del Comune di	Carica	Presente	Assente
Delle Vedove	Andrea	Cordenons	Presidente	x	
De Toni	Alberto Felice	Udine	Componente	x	
Prevarin	Fabrizio	Andreis	Componente	x	
Gregorat	Gabriele	Campolongo Tapogliano	Componente	x	
Nardini	Guido	Codroipo	Componente	x	
Felcaro	Roberto	Cormons	Componente		x
Boscarato	Fediliano	Fanna	Componente	x	
Coradazzi	Iginio	Forni di Sopra	Componente	x	
Lazzeri	Paolo	Gorizia	Delegato		x
Vignotto	Sandro	Latisana	Delegato	x	
Adami	Stefano	Lauco	Componente		x
De Sabbata	Elisa	Majano	Componente	x	
Venni	Paolo	Monfalcone	Delegato	x	
Steffè	Elisabetta	Muggia	Delegato	x	
D'Altilia	Franco	Palazzolo dello Stella	Componente	x	
Piani	Luca	Palmanova	Delegato	x	
Tosolini	Lorenzo	Pasian di Prato	Delegato	x	
Tirelli	Mattia	Pordenone	Delegato	x	
Dri	Andrea	Porpetto	Componente		x
Ros	Yuri	Prata di Pordenone	Delegato	x	
De Sabata	Michele	Premariacco	Componente		x
Calligaris	Michele	Romans d'Isonzo	Componente	x	
Spagnol	Carlo	Sacile	Componente	x	
Valent	Pietro	San Daniele del Friuli	Componente	x	
Dipiazza	Roberto	Trieste	Componente	x	
Tius	Antonello	Zoppola	Componente	x	

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, della L.R. n. 5/2016 e dell'art. 3 dell'Intesa tra Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, l'Assemblea regionale d'Ambito è integrata da una rappresentanza di componenti con diritto di voto nominati tra i Sindaci dei

Comuni della Regione Veneto inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale, che risultano presenti come di seguito indicato:

Cognome	**Nome**	**Sindaco del Comune di**	**Carica**	**Presente**	**Assente**
Maurutto	Flavio	San Michele al Tgl.	Componente	**x**	
Pivetta	Fausto	Pramaggiore	Componente		**x**

È possibile partecipare alla seduta anche da remoto, secondo le linee guida approvate con decreto del Direttore generale n. 37/2020.
Ai sensi dell'art. 10, co. 2, della LR n. 5/2016, partecipa, senza diritto di voto, alla seduta e svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore generale dell'AUSIR ing. Marcello Del Ben.
Il Presidente, constatata la presenza della maggioranza dei componenti facenti parte l'Assemblea Regionale d'Ambito, pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, sul quale l'Assemblea medesima adotta la seguente deliberazione:

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

Richiamata la Legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani" e, in particolare, i seguenti articoli:

- art. 3, co. 1, secondo cui "*Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all' articolo 118, primo comma, della Costituzione, l'intero territorio regionale costituisce l'Ambito territoriale ottimale in conformità agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 152/2006*";
- art. 3, co. 2, secondo cui "*Con esclusivo riferimento al servizio idrico integrato, i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia che alla data di entrata in vigore della presente legge sono compresi nell'Ambito territoriale ottimale interregionale di cui all' articolo 4 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), sono inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2017. Entro tale data la Regione, su richiesta dei Comuni interessati, include nell'Ambito territoriale ottimale regionale anche i Comuni limitrofi della Regione Veneto, appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ambito territoriale ottimale interregionale. Le richieste vengono accolte previa intesa con la Regione Veneto*";
- art. 4, co. 1, secondo cui l'AUSIR è l'Ente di governo dell'ambito, "*cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato... previste dal decreto legislativo 152/2006... L'AUSIR esercita le proprie funzioni per l'intero Ambito territoriale ottimale*";
- art. 4, co. 3, ai sensi del quale "*L'AUSIR ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale...*";
- art. 4, co. 5, secondo cui "*L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani";*
- art. 6, co. 6, secondo cui "*All'Assemblea regionale d'ambito compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell'AUSIR...*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, rubricato "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e, in particolare:

- co. 1, secondo cui "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la*

loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15":

- co. 2, secondo cui "*I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
    a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
    b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
    c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
    d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro*
    e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
    f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
    g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4*";
- co. 3, secondo cui "*I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4*";

Visto il D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, rubricato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" e, in particolare, le seguenti disposizioni normative:

- art. 30, co. 1, secondo cui l'AUSIR è tenuta a fare "*la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti*";
- art. 30, co. 2, secondo cui "*La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016*";
- art. 31, co. 2, secondo cui la relazione di ricognizione *ex* art. 30 deve essere pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessa contestualmente all'ANAC;

Vista l'Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto stipulata in data 30.10.2017, in esecuzione dell'art. 3, co. 2, della LR. n. 5/2016;

Visto lo Statuto dell'AUSIR e, in particolare, l'art. 1, co. 2, che qualifica l'Agenzia come "*ente pubblico economico dotato di autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale*";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, l'AUSIR è tenuta ad effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nel territorio di competenza e cioè, nell'intero territorio della Regione Friuli

Venezia Giulia, integrato, per il solo servizio idrico, dal territorio di 11 Comuni della Regione Veneto;

- tale ricognizione deve essere contenuta in una apposita relazione che va aggiornata ogni anno e che:
    a) deve riferirsi ad ogni servizio affidato, e quindi, nel caso di specie, al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
    b) deve rilevare il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori adottati da ARERA. Inoltre, deve rilevare la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;
- la relazione di ricognizione, riferita all'anno 2024, deve essere predisposta entro il 31 dicembre 2025 e deve riguardare le seguenti gestioni:
    a) n. 6 per il servizio idrico: AcegasApsAmga S.p.A.; Acquedotto del Carso S.p.A.; CAFC S.p.A.; HydroGEA S.p.A.; IrisAcqua S.r.l.; LTA S.p.A.;
    b) n. 7 per il servizio rifiuti: A&T 2000 S.p.A.; AcegasApsAmga S.p.A.; Ambiente Servizi S.p.A.; GEA S.p.A.; Isontina Ambiente S.r.l.; MTF S.r.l.; NET S.p.A.;
- la relazione di ricognizione, per ciascuna delle gestioni sopra indicate, deve essere:
    a) pubblicata senza indugio sul sito istituzionale dell'AUSIR;
    b) trasmessa contestualmente all'ANAC, che provvede alla immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL", dando evidenza della data di pubblicazione;
    c) trasmessa tempestivamente a tutti i Comuni inclusi nell'Ambito Territoriale Ottimale poiché, nel caso di servizi affidati a società *in house*, la relazione di ricognizione costituisce appendice della relazione che tutti i Comuni devono predisporre ai sensi del sopraccitato art. 20 del D.lgs.19 agosto 2016 n. 175;

Vista, infine, la Relazione di ricognizione ex art. 30, D.lgs. n. 201 del 2022, per l'anno 2024, riferita a tutte le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito territoriale Ottimale regionale (Allegato A), da pubblicare sul sito istituzionale dell'AUSIR e da trasmettere contestualmente all'ANAC e a tutti i Comuni inclusi nell'ATO regionale;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi,

L'ASSEMBLEA REGIONALE D'AMBITO

DELIBERA

1. di approvare la Relazione di ricognizione ex art. 30, D.lgs. n. 201 del 2022, per l'anno 2024, riferita a tutte le gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'Ambito territoriale Ottimale regionale, che viene allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AUSIR e la trasmissione all'ANAC e a tutti i Comuni inclusi nell'Ambito territoriale Ottimale regionale della Relazione di ricognizione di cui al punto precedente del dispositivo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE	IL PRESIDENTE
f.to ing. Marcello Del Ben	f.to Andrea Delle Vedove